



## **Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili (Orumori)**

### **Art. 3 Quietè notturna e pausa pomeridiana**

<sup>1</sup>È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23:00 alle ore 08:00.

<sup>2</sup>In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19:00 e le ore 08:00 e tra le ore 12:00 e le ore 13:00, come pure il sabato prima delle ore 09:00, tra le ore 12.00 e le ore 13:00 e dopo le ore 18:00.

<sup>3</sup>Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

<sup>4</sup>Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

### **Art. 10 Manifestazioni pubbliche e feste**

<sup>1</sup>L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

<sup>2</sup>Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

<sup>3</sup>L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

<sup>4</sup>La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

<sup>5</sup>Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

<sup>6</sup>Per quanto non contemplato nel presente articolo, fanno stato le disposizioni dell'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici.

## **Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR)**

### Capitolo secondo

#### **Estensione straordinaria dei posti**

### **Art. 32 Principio**

<sup>1</sup>Il Municipio può eccezionalmente autorizzare l'estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un'autorizzazione mediante la messa a disposizione di suolo pubblico o privato.

<sup>2</sup>Il Municipio informa senza indugio il Dipartimento.

### **Art. 33 Limitazioni**

<sup>1</sup>Ogni esercizio può beneficiare di massimo 52 estensioni nel corso di un anno civile della durata massima di 24 ore l'una.

<sup>2</sup>L'estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata.